

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(FOLCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1963

Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia di Bellini, di Donizzetti, di Rossini e di Verdi ha creato delle opere teatrali che rappresentano, sotto forme diverse, la felice sintesi di una abile costruzione drammatica, di una melodia perfetta e di una verità esemplare di idee e di sentimenti. Opere di spettacolo e nello stesso tempo opere musicali, che appartengono sì alla storia del teatro, ma essenzialmente alla storia della musica, rappresentando esse l'espressione spontanea della cultura italiana che ha trovato una sua completa manifestazione nel melodramma, forma d'arte tipica del nostro Paese.

Ma il genio italiano, creatore del melodramma, ha raggiunto il suo apogeo con Giuseppe Verdi, nella cui opera ammiriamo la perfezione dello stile, la ricchezza della materia e la ricerca costante del massimo effetto per il raggiungimento di una aristo-

telica catarsi, di guisa che il melodramma italiano si identifica, ormai, con l'opera del nostro sommo artista.

Diventa, perciò, doveroso per l'intera nazione onorare Giuseppe Verdi, che ha reso illustre il nome dell'Italia nel mondo; e si è dell'avviso che il miglior modo per rendere omaggio alla memoria del grande sia il valorizzarne e divulgarne l'opera.

A tal fine, col presente disegno di legge, si istituisce a Parma l'Istituto di studi verdiani, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto, detta l'articolo 1, ha lo scopo di conservare e di diffondere il culto per l'opera di Verdi.

Gli Organi dell'Istituto sono indicati nel Consiglio di amministrazione, nel Presidente e nel Collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 3 disciplina la nomina del Consiglio di amministrazione e la sua composizione, mentre l'articolo 4 stabilisce la durata del Consiglio stesso e i poteri del Presidente.

L'articolo 5 concerne il Collegio dei revisori dei conti, che è nominato dal Ministro della pubblica istruzione ed è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro.

L'articolo 6 prevede la nomina, da parte del Ministro della pubblica istruzione, di un Direttore dell'Istituto, che dirige l'atti-

ività dell'istituzione. Nella prima applicazione della legge la direzione è affidata a colui che da due anni eserciti tale funzione presso l'Ente, che con la stessa denominazione ha svolto in Parma attività mirante ad onorare la memoria di Verdi.

L'articolo 7 prevede l'emanazione di uno Statuto contenente le norme per il funzionamento dell'Istituto e di un regolamento riguardante lo stato giuridico e il trattamento economico del direttore e dell'altro personale, mentre l'articolo 8 disciplina il finanziamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito a Parma l'Istituto di studi verdiani, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto ha lo scopo di conservare e di diffondere il culto per l'opera di Giuseppe Verdi.

Art. 2.

Organi dell'Istituto sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto nel modo che segue:

- Presidente;
- Sindaco di Parma;
- Sindaco di Busseto;
- Presidente dell'Amministrazione provinciale di Parma;
- Rettore dell'Università di Parma;
- Presidente del Conservatorio di musica di Parma;
- Presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Parma;
- un rappresentante della Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche e per la diffusione della cultura, presso il Ministero della pubblica istruzione;
- un rappresentante dell'Ispettorato per l'istruzione artistica presso lo stesso Ministero;
- un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- un appartenente alla famiglia Verdi.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri non di diritto possono essere confermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è Organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 6.

L'Istituto ha un Direttore nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il Direttore dirige tutta l'attività dell'Istituto stesso.

Nella prima applicazione della presente legge, la direzione dell'Istituto è affidata a chi da due anni esercita tale funzione presso l'Ente che, con la stessa denominazione di Istituto di studi verdiani, svolge di fatto in Parma attività intesa ad onorare e ad illustrare la vita e l'opera di Giuseppe Verdi.

Art. 7.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione predisporrà uno schema di statuto contenente le norme per il funzionamento dell'Istituto, nonchè uno schema di regolamento contenente norme per lo stato giuridico e per il trattamento economico del Direttore e dell'altro personale.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del turismo e dello spettacolo, udito il parere del Consiglio di Stato, mentre il

regolamento sarà approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

Per il funzionamento dell'Istituto è concesso un contributo annuo di lire 30.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere di cui al precedente comma si provvede per l'esercizio finanziario 1962-63 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.